

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 19 marzo 2026

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. OGGETTO.....	4
Articolo 2. RESPONSABILITÀ	4
Articolo 3. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	4
Articolo 4. SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	4
TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA.....	5
CAPO I - NORME PRELIMINARI	5
Articolo 5. AMMISSIONE NELLA STRUTTURA CIMITERIALE.....	5
CAPO II - FERETRO	5
Articolo 6. CARATTERISTICHE DEL FERETRO.....	5
Articolo 7. CHIUSURA DEL FERETRO.....	6
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	6
Articolo 8. INUMAZIONI.....	6
Articolo 9. TUMULAZIONI.....	7
Articolo 10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI - DELLE CELLETTE OSSARIO E DELLE CELLETTE/NICCHIE CINERARIE	7
Articolo 11. TUMULAZIONE PROVVISORIA.....	8
Articolo 12. LAPIDI FUNERARIE.....	8
Articolo 13. ORNAMENTI FUNEBRI	8
CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	9
Articolo 14. ESUMAZIONI ORDINARIE.....	9
Articolo 15. ESUMAZIONI STRAORDINARIE	9
Articolo 16. ESTUMULAZIONI ORDINARIE.....	10
Articolo 17. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.....	10
Articolo 18. OGGETTI DA RECUPERARE	10
Articolo 19. OSSARIO COMUNE	11
Articolo 20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE.....	11
CAPO V - SEPOLTURE PRIVATE	11
Articolo 21. TOMBE DI FAMIGLIA.....	11
CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	11
Articolo 22. CREMAZIONE	11
Articolo 23. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.....	12
Articolo 24. URNA CINERARIA	12
Articolo 25. VOLONTÀ SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI	12
Articolo 26. CONSERVAZIONE DELLE CENERI.....	12
Articolo 27. DISPERSIONE DELLE CENERI.....	13
Articolo 28. CINERARIO COMUNE	13
CAPO VII - CONCESSIONI.....	14
Articolo 29. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	14
Articolo 30. SUBENTRO	14
Articolo 31. ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE.....	14
Articolo 32. MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	14
CAPO VIII - RICERCA EREDI - PROCEDURE E MODALITA'	15
Articolo 33. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	15
Articolo 34. FASI DELLA RICERCA E DESTINAZIONE FINALE DEI RESTI MORTALI.....	15
CAPO IX - DISPOSIZIONI COMUNI	16
Articolo 35. TRASPORTI FUNEBRI.....	16
Articolo 36. DEPOSITO D'OSSERVAZIONE ED OBITORIO.....	17
Articolo 37. ACCESSO NEL CIMITERO DELLE IMPRESE INCARICATE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE	17

Articolo 38.	ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO	17
Articolo 39.	NORME DI COMPORTAMENTO	17
CAPO X - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI		18
Articolo 40.	DEROGA DELLE DISTANZE.....	18
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI.....		19
Articolo 41.	SANZIONI.....	19
Articolo 42.	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	19
Articolo 43.	INFORMAZIONE AI CITTADINI.....	19
Articolo 44.	ENTRATA IN VIGORE.....	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, alla Legge 30/03/2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23/12/2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2. RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nell'ufficio di polizia mortuaria del Comune di Saint-Christophe, sono tenuti:
 - il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile;
 - divieti o avvisi speciali.
2. Il registro, che potrà essere tenuto anche mediante strumenti informatici, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Presso il cimitero sono affissi, in modo ben visibile al pubblico, divieti ed avvisi speciali.

Articolo 4. SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Articolo 5. AMMISSIONE NELLA STRUTTURA CIMITERIALE

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Saint-Christophe, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Saint-Christophe, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone, non residenti in vita nel Comune di Saint-Christophe e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Sono, pure, ricevuti e seppelliti i resti ossei e le ceneri delle persone, come disposto al comma 1 del presente articolo.
3. Oltre ai casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel cimitero sono ricevuti e seppelliti i cadaveri, i resti mortali e ossei e le ceneri di persone:
 - a) nate nel Comune di Saint-Christophe;
 - b) nate in altri Comuni, ma residenti alla data della nascita nel Comune di Saint-Christophe;
 - c) aventi avuto quale ultima residenza il Comune di Saint-Christophe prima del ricovero presso Microcomunità per anziani ed inabili, Ospizi, ecc.
4. Sono, inoltre, ricevute le ceneri di persone - senza le limitazioni dei commi precedenti - da collocare in loculo/celletta/fossa già concessionato/a, previo assenso degli aventi titolo e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione/inumazione delle cassette, che non dovranno superare il numero di due, oltre alla cassa/urna cineraria iniziale; resta comunque ferma la scadenza della concessione iniziale.
5. Sono, altresì, ricevuti i resti mortali/ossei di persone -senza le limitazioni dei commi precedenti- da collocare in loculo già concessionato, previo assenso degli aventi titolo e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione delle cassette che non dovranno superare il numero di due, oltre alla cassa iniziale; resta comunque ferma la scadenza della concessione iniziale.

CAPO II - FERETRO

Articolo 6. CARATTERISTICHE DEL FERETRO

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 09/07/2002, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 7. CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, a norma di legge.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8. INUMAZIONI

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie quindicennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
3. Per la concessione e l'assegnazione della fossa è prevista la richiesta scritta da parte dei familiari del defunto e/o da aventi titolo; le inumazioni sono oggetto di assegnazione non rinnovabile.
4. L'Amministrazione comunale, man mano che verranno eseguite le esumazioni ordinarie e/o straordinarie, vaglierà quale soluzione adottare per la predisposizione dei campi.
5. Ogni fossa dei campi seminati a prato, deve essere contraddistinta da un cippo e relativi ornamenti funebri in bronzo con caratteristiche uniformi, come di seguito menzionate:
 - cippi in pietra di Cogne o simile, delle dimensioni di cm. 60x40x20, inclinati nella parte superiore e bocciardati nei lati e nel piano superiore;
 - eventuale croce delle dimensioni circa di cm. 44x17,5;
 - vaso portafiori delle dimensioni circa di cm. 20x12 e diametro di cm. 7;
 - cornice portafoto ovale delle dimensioni circa di cm. 9x12;
 - lumino delle dimensioni circa di cm. 19x10,5 e diametro di cm. 8,5;
 - lettere con carattere mundial da cm. 4.
6. È ammesso indicare, oltre alle generalità del defunto, anche il nome con il quale era conosciuto se diverso, purché non ridicoli, vergognosi o che creino imbarazzo; l'indicazione dello stesso deve, però, avere dimensioni minori di carattere: 2,5 cm. circa.
7. È ammesso indicare lo stato civile ed il cognome del marito.
8. Il costo per la fornitura e la posa dei cippi, aventi le caratteristiche di cui al comma 6, sono a carico del/la concessionario/a o loro ascendenti ed eredi.
9. Il cippo con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto ed i relativi ornamenti funebri dovranno essere posti entro un anno dalla data di seppellimento.
10. Sulle fosse dei campi mantenuti a prato dall'Amministrazione comunale, oltre al già citato cippo, non è permesso apporre null'altro, né porre a dimora piante e fiori.
11. I fiori possono essere depositi solo nell'apposito vaso, già inserito sul cippo, eccetto nella ricorrenza dei Santi e dei Morti (1 e 2 novembre) in cui è ammessa la posa di un ulteriore vaso per il periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre.
12. Le sepolture ad inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.
13. È altresì concesso collocare urne cinerarie, alle condizioni indicate all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento, se contenute in contenitore di materiale resistente all'azione degli agenti

atmosferici di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata dei liquidi. Tale operazione di inumazione rimane a totale carico della famiglia e dovrà essere eseguita dalla ditta incaricata alla manutenzione del cimitero dal Comune.

14. Nel caso di inumazione di ceneri, di cui al comma precedente, deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, con eventuale foto, delle dimensioni massime di cm.10x17.
15. Il campo E del Cimitero è destinato ad accogliere la salma di persone indigenti. Sono accolte altresì le salme indecomposte o i feretri non mineralizzati derivanti dalle operazioni di estumulazione.
16. Le fosse del Campo E saranno contraddistinte a cura del Comune da una Croce con targhetta riportante cognome e nome del defunto e le date di nascita e morte.

Articolo 9. TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione, in opere murarie realizzate in apposite aree, per un determinato periodo di conservazione, le sepolture di feretri, cassette di resti mortali e ossei o urne cinerarie.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi, in cellette-ossario e in cellette-cinerario sono oggetto di concessione trentennale, non rinnovabile.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R., fatte salve eventuali modifiche od integrazioni.
4. E' altresì concesso collocare urne cinerarie, cassette di resti mortali/ossei, alle condizioni indicate all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento.
5. Gli ornamenti funebri dovranno essere posti entro sei mesi dalla data di seppellimento.
6. Nel caso di tumulazione di ceneri e resti mortali/ossei, di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, delle dimensioni massime di cm. 10x17, con eventuale foto.
7. Sono ceduti in perpetuo i loculi costruiti ad est della scalinata e distinti con i numeri da 75 a 136 (loculi B) della planimetria conservata agli atti di questo Comune, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 57 in data 20/09/1957.
8. Sono destinati, per l'esclusiva sepoltura di salme di Sacerdoti che abbiano disservito la Parrocchia di Saint-Christophe, gratuitamente ed in perpetuo, i primi tre loculi sovrapposti e costruiti ad ovest della scalinata e contrassegnati con i numeri 1 - 27 e 51 (locali A2) della planimetria conservata agli atti di questo Comune, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 47 in data 20/09/1957.

Articolo 10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI - DELLE CELLETTE OSSARIO E DELLE CELLETTE/NICCHIE CINERARIE

1. I loculi non vengono assegnati prima della data del decesso.
2. Per la concessione e l'assegnazione del loculo è prevista la richiesta scritta, da parte dei familiari del defunto e/o da aventi titolo.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o cellette/nicchie cinerarie.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo numerico dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data della sepoltura.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune; sono fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento.
6. Alle condizioni di cui ai commi precedenti sono concesse le cellette ossario e le cellette/nicchie cinerarie.

7. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo, per la concessione in uso delle cellette ossario e delle cellette/nicchie cinerarie in applicazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento, deve contenere anche il consenso del concessionario o degli aventi titolo.

Articolo 11. TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere, di resti mortali/ossei e di ceneri è consentita a richiesta dei familiari del defunto e/o dagli aventi titolo, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. La tumulazione provvisoria dei feretri, delle cassette ossario e delle urne cinerarie, è effettuata in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - b) qualora si tratti di feretri/cassette ossario/urne cinerarie estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria;
 - d) qualora la destinazione scelta non sia immediatamente disponibile per spazio insufficiente nell'ossario comune, ecc.;
 - e) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per i quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.

Articolo 12. LAPIDI FUNERARIE

1. Sulle lapidi il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono; tale adempimento è da effettuarsi entro dodici mesi per l'inumazione ed entro sei mesi per la tumulazione, decorrenti dalla data di seppellimento.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Sono ammessi, in aggiunta al nome, al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dallo stesso, purché indicati con dimensioni minori di carattere.
4. È ammesso indicare lo stato civile ed il cognome del marito.
5. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia/celletta cineraria verrà consegnato/a al concessionario completo/a di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del concessionario.
6. È consentita l'applicazione di un portafotografie, di un portafiori e di un lumino.
7. Nel/i campo/i destinato/i all'inumazione, le caratteristiche dei cippi sono individuate all'articolo 8 del presente regolamento, fatte salve eventuali variazioni qualora adottate dall'Amministrazione comunale.
8. Ulteriori dettagli sono contenuti agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Articolo 13. ORNAMENTI FUNEBRI

1. Sui sepolcri possono essere posti croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 8 - 9 e 12 del presente regolamento.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.

3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero ad uso portafiori.

CAPO IV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 14. ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite quando vi è la necessità di consentire nuove sepolture e comunque non prima di un decennio dalla data della sepoltura.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari e/o aventi titolo di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione, fatte salve diverse esigenze dell'Amministrazione comunale. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, se il cadavere non sia completamente mineralizzato, è possibile procedere, con l'assenso degli aventi diritto, o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi diritto presentino domanda di raccolta e tumulazione in cellette ossario o in altri loculi, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero di procedere con la cremazione.
5. Qualora non siano giunte al Comune manifestazioni di interesse, riguardo alla destinazione cimiteriale delle spoglie mortali, si procede d'ufficio alla tumulazione dei resti ossei in deposito provvisorio, per un periodo minimo di un anno a partire dal momento della operazione. Al termine del periodo, i resti ossei sono destinati alla raccolta collettiva nell'ossario comune. Qualora, durante il deposito di cui sopra, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

Articolo 15. ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie di salme avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie di salme possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, con le modalità di cui agli articoli 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria di salme è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.
5. La fossa rimasta vuota rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 16. ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie di salme possono essere eseguite allo scadere del periodo della concessione e comunque non prima di venti anni dalla data della sepoltura.
2. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati, è consentito, alla scadenza della concessione, su istanza degli aventi titolo, o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, ed a loro spese, la cremazione, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
3. I resti mortali di salme estumulate, che si trovino in condizione di completa mineralizzazione, verranno raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda per collocarli in cellette ossario o in altri loculi, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero per cremarli.
4. Qualora non siano giunte al Comune manifestazioni di interesse, o vi sia disinteresse esplicito degli aventi titolo riguardo alla destinazione cimiteriale delle spoglie mortali, si procede d'ufficio alla cremazione dei resti mortali ed al conferimento dell'urna contenente le relative ceneri in deposito provvisorio. Le urne cinerarie sono conservate in deposito cimiteriale per un periodo minimo di un anno a partire dal momento della operazione. Al termine del periodo, le ceneri sono destinate alla raccolta collettiva nel cinerario comune. Qualora, durante il deposito di cui sopra, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

Articolo 17. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie di salme possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportate in altra sede o per essere cremate e si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno, con l'osservanza del combinato disposto di cui agli articoli 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie di salme per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 18. OGGETTI DA RECUPERARE

1. È possibile recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano prelevati dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni gli aventi diritto presumano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne preventivo avviso al Comune. Gli oggetti richiesti, qualora rinvenuti, sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato in Comune.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni verranno conservati a cura del Comune che provvederà a darne informazione agli aventi diritto tenendoli a disposizione per un periodo di dodici mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine di cui al punto precedente, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19. OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nell'ossario comune.
3. Per le ossa raccolte nell'ossario comune, i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm. 10x17, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.

Articolo 20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.

CAPO V - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 21. TOMBE DI FAMIGLIA

1. Fatte salve le concessioni in atto, non sono previste aree destinate alla costruzione di sepolture private.
2. Per la regolamentazione delle sepolture private si rimanda al D.P.R. 285/1990.
3. È consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione e l'inumazione di salme, di resti mortali e ossei e di ceneri di persone, che risultino essere state con loro conviventi e/o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale.
4. Ulteriori dettagli sono contenuti, tra l'altro, nell'art. 5, comma 1, lettera c) e comma 2, del presente regolamento.

CAPO VI - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 22. CREMAZIONE

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla Legge 30/03/2001, n. 130 e dalla Legge Regionale 23/12/2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 23. AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale, ai sensi della Legge 130/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5, dell'articolo 79, del D.P.R. 285/1990.

Articolo 24. URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni interne minime di m. 0,30x0,30x0,50.¹

Articolo 25. VOLONTÀ SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 26. CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso

¹ La dimensione interna minima delle nicchie cinerarie è stabilita dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 24/1993.

e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.²

Articolo 27. DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. È vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. L'ufficiale di Stato Civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
5. Per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è predisposta un'apposita area verde con roseto.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm. 10x17, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.
7. Per le richieste di dispersione o affidamento delle ceneri verso Comuni al di fuori della Valle d'Aosta, si procederà esclusivamente ad autorizzare il trasporto delle ceneri nel cimitero del Comune di destinazione, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni di legge.

Articolo 28. CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.
2. In caso di dispersione delle ceneri, nel cinerario comune, i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm. 10x17, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.

² In materia di affidamento delle ceneri si veda l'art. 7 della Legge Regionale 37/2004.

CAPO VII - CONCESSIONI

Articolo 29. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 30. SUBENTRO

1. In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Articolo 31. ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Ulteriori dettagli, in merito alle concessioni, sono contenuti, tra l'altro, negli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
3. Nei mesi precedenti il termine della scadenza, il Comune avvierà l'iter per la ricerca degli eredi per la programmazione delle esumazioni e delle estumulazioni dei cadaveri, resti o ceneri. Qualora gli interessati non dispongano per la collocazione dei cadaveri, dei resti mortali/ossei o delle ceneri, provvederà il Comune come previsto dagli articoli 14 comma 5 e 16 comma 4 del presente regolamento.

Articolo 32. MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue é compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII - RICERCA EREDI - PROCEDURE E MODALITÀ

Articolo 33. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo ha lo scopo di fornire le linee guida per gli uffici comunali per l'identificazione e la ricerca degli eredi dei defunti, sepolti nel cimitero di Saint-Christophe, al fine di garantire una corretta destinazione finale dei resti mortali dei defunti.
2. Si applica nei casi in cui è necessario identificare gli eredi di un defunto, tra cui:
 - a) Adempimenti amministrativi comunali che richiedano il coinvolgimento di familiari;
 - b) Pratiche di estumulazioni e esumazioni ed eventuale cremazione.
3. Il corretto svolgimento della ricerca degli eredi è essenziale per il regolare proseguimento delle pratiche amministrative, garantendo il rispetto delle disposizioni testamentarie o delle normative ereditarie. Il regolamento deve essere seguito rigorosamente per assicurare trasparenza, legalità e rispetto della privacy.

Articolo 34. FASI DELLA RICERCA E DESTINAZIONE FINALE DEI RESTI MORTALI

1. Fase 1: Elenco defunti da estumulare/esumare:
 - a) sia per concessioni scadute
 - b) sia per concessioni in scadenza
2. Fase 2: Verifica dei dati anagrafici del defunto
 - a) Raccolta e verifica informazioni anagrafiche complete: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e stato civile.
3. Fase 3: Avvisi pubblici.
 - a) Pubblicazione degli elenchi dei defunti all'albo pretorio on-line del comune;
 - b) Affissione sulle bacheche del cimitero degli elenchi dei defunti.
4. Fase 4: Verifica della concessione cimiteriale per identificare il concessionario al quale dare comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della procedura per l'estumulazione/esumazione in caso di concessione scaduta o in scadenza;

Se il concessionario risultasse deceduto, si avvia la ricerca dei relativi eredi.
5. Fase 5: Consultazione anagrafica dei dati del concessionario defunto per l'identificazione dei parenti stretti eredi (genitori, coniuge, figli):
 - a) Ricerca e analisi della scheda individuale e del foglio di famiglia
 - b) Consultazione dei registri di Stato Civile del Comune di residenza del concessionario defunto, per ricostruire la storia familiare.
 - c) Dare comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della procedura per l'estumulazione/esumazione in caso di concessione scaduta o in scadenza, ai familiari eredi risultanti dalle ricerche di cui ai punti a e b.

Se non si individua nessun familiare erede si procede con:

6. Fase 6: Esame dei registri pubblici
 - a) Verifica delle Successioni del concessionario defunto presso l'ufficio competente.
 - b) Verifica dei documenti disponibili presso il Registro generale dei testamenti presso l'Ufficio Centrale degli archivi notarili presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui la ricerca degli eredi del concessionario non portasse risultato positivo si procede alla ricerca dei potenziali eredi del defunto, seguendo la stessa procedura prevista per gli eredi del concessionario defunto.

7. Fase 7: Se la ricerca è negativa, cioè non si trova nessun erede del concessionario e nessun erede del defunto, si procede con:
 - a) Affissione di avviso, direttamente sul loculo o sulla fossa, interessati dalle operazioni di estumulazione/esumazione.
8. Fase 8: Redazione di un documento finale di sintesi che riporta l'esito delle ricerche e le attività svolte.
9. Fase 9: Se, al termine di tutte le ricerche sopra descritte, ci si trova in una delle due seguenti situazioni:
 - non si individua nessun erede del concessionario e nessun erede del defunto
 - si individua un possibile erede che però ha espresso la rinuncia all'eredità con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale, dimostrando disinteressesi procede, a discrezione del comune, con atto del Sindaco, con le seguenti alternative:
 - a. CREMAZIONE (con spese a carico del comune) e destinazione delle ceneri ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del presente regolamento
 - b. INUMAZIONE in terra per 5 anni, con successiva esumazione (con spese a carico del comune). e destinazione dei resti ai sensi dell'articolo 14 comma 5 del presente regolamento.

CAPO IX - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35. TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia.
2. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità.
3. È inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio del Comune di Saint-Christophe, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, a condizione che il deposito di osservazione o obitorio sia ubicato al di fuori del Comune di decesso ed il seppellimento avvenga nel Comune di decesso (Saint-Christophe).
4. Sono fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni di legge in materia, in merito, tra l'altro, sulla gratuità dei servizi.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere consegnata al Sindaco del Comune di destinazione, ove non esiste il custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
6. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
7. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.

8. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
9. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 24.
10. Il trasporto delle salme all'interno dell'ambito regionale finalizzato al trasferimento delle medesime ai fini necroscopici presso il Presidio ospedaliero di Aosta in Viale Ginevra, nella sala già attrezzata presso il cimitero della Città di Aosta e nella sala settoria presso il Poliambulatorio di Donnas, si intende autorizzato con il Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30/12/2002 prot. n. 42347/5 ASS, fatte salve modifiche ed integrazioni.

Articolo 36. DEPOSITO D'OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 37. ACCESSO NEL CIMITERO DELLE IMPRESE INCARICATE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 38. ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO

1. Il cimitero è aperto al pubblico dall'alba al tramonto.

Articolo 39. NORME DI COMPORTAMENTO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. È fatto altresì divieto di:
 - collocare piantine, fiori, addobbi o similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture: tutto ciò che sarà rinvenuto al di fuori dei predetti spazi, potrà essere rimosso d'ufficio e destinato a rifiuto;
 - abbandonare negli spazi comuni oggetti vari, quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: tutti i materiali rinvenuti potranno essere rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;

- abbandonare, dopo l'uso, fuori dalle collocazioni previste, gli innaffiatori messi a disposizione dei visitatori.
3. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al Sindaco, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO X - AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 40. DEROGA DELLE DISTANZE

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale, secondo quanto dispone l'articolo 28 della Legge 01/08/2002, n. 166.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41. SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.³

Articolo 42. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 43. INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il presente regolamento è in libera visione al pubblico presso l'ufficio dello Stato Civile comunale e scaricabile dal sito internet del Comune di Saint-Christophe.

Articolo 44. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 06/07/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

³ L'articolo 7bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

GLOSSARIO

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.